

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4569

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ABRIGNANI**

Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e altre disposizioni in materia di commercio sulle aree pubbliche

Presentata il 29 giugno 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, approvata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea al fine di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo. Tra le categorie commerciali per le quali è prevista l'applicazione della direttiva rientra in Italia quella del commercio al dettaglio su aree pubbliche, per la quale sono introdotti l'obbligo delle autorità competenti di effettuare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, la durata limitata delle autorizzazioni, il divieto del rinnovo automatico delle concessioni e il divieto di accordare vantaggi al prestatore uscente.

L'attuale situazione, per il settore e per le amministrazioni interessate, appare ampiamente confusa, in quanto le norme di attuazione della direttiva Bolkestein non hanno ancora trovato piena applicazione.

In sede di Conferenza unificata era stata stabilita una proroga delle concessioni al 7 maggio 2017, successivamente ridefinita con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che prevede il termine delle concessioni in essere al 31 dicembre 2018, invitando poi le amministrazioni ad avviare le procedure di selezione pubblica.

La direttiva Bolkestein, recepita nell'ordinamento italiano con il citato decreto legislativo n. 59 del 2010, introducendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed estendendo l'esercizio del commercio su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone, di fatto ostacola la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando soprattutto i piccoli operatori del settore, già in

difficoltà nel fronteggiare la maggior forza finanziaria delle predette società, in grado di detenere, anche indirettamente, un maggior numero di autorizzazioni.

Inoltre, le disposizioni della direttiva non tengono pienamente conto delle peculiarità e dell'eterogeneità del settore, costituito da attività di commercio, svolte con posteggio fisso, e attività esercitate in forma itinerante e con turnazioni, svolte, non solo

nei centri storici e nei tradizionali mercati rionali, ma anche nelle aree periferiche.

La presente proposta di legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso e di esercizio dell'attività del commercio sulle aree pubbliche e a superare le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni a seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 59 del 2010.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nonché alle attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande svolte sulle aree pubbliche ».

ART. 2.

(Regime di proroga delle concessioni del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche).

1. Considerata la necessità di prorogare i termini stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al fine di tutelare le imprese del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e di garantire il rientro degli investimenti effettuati nel settore, con intesa stipulata in sede di Conferenza unificata, ai sensi del medesimo comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il nuovo termine di durata delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 5 luglio 2017 è stabilito nel periodo compreso tra il 5 luglio 2022 e il 5 luglio 2025.

2. Ai fini dell'intesa di cui al comma 1, la Conferenza unificata si esprime entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro i tre mesi successivi alla citata data di entrata in vigore, il termine del 5 luglio 2022 di cui al citato comma 1 è prorogato al 5 luglio 2023.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le regioni provvedono ad adottare le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancata adozione entro il predetto termine, alle regioni inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

